Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 176

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 31 luglio 1952 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516 Trimestrale L 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 luglio 1952, n. 989.

Riordinamento di ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'aeronautica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I.

Ruolo normale e ruolo speciale degli ufficiali naviganti in servizio permanente dell'Arma aeronautica

Art. 1.

Il ruolo degli ufficiali naviganti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, esistente prima della data di entrata in vigore della presente legge, assume, alla data predetta, la denominazione di ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica.

Nell'Arma aeronautica è istituito un ruolo naviganti speciale di ufficiali in servizio permanente effettivo. Tale ruolo comprende i gradi da sottotenente a tenente colonnello.

Art. 2.

Il reclutamento nel grado iniziale del ruolo naviganti speciale si effettua mediante concorso per titoli e per esami fra:

gli ufficiali subalterni del ruolo naviganti di complemento, muniti del brevetto di pilota militare, che non abbiano superato il 27° anno di età e abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno tre anni come ufficiali piloti, dei quali gli ultimi due con qualifica non inferiore a « scelto »;

i sottufficiali di carriera del ruolo naviganti che non abbiano superato il 27° anno di età, siano in possesso di un diploma di licenza di istituto medio di secondo grado ed abbiano prestato almeno cinque anni di servizio da sottufficiale pilota, dei quali gli ultimi due con qualifica non inferiore a « scelto ».

Art. 3.

Le prove di esame del concorso per la nomina a sottotenente del ruolo naviganti speciale sono le seguenti:

a) esame scritto su un tema di cultura generale;

b) esame scritto su un tema di cultura professionale;

c) esame orale di cultura generale e di cultura professionale.

I programmi e le modalità delle prove di esame sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 4.

La Commissione giudicatrice del concorso per la nomina a sottotenente del ruolo naviganti speciale è nominata con decreto del Ministro per la difesa ed è composta da un ufficiale generale o colonnello del ruolo naviganti normale, presidente, e da due ufficiali superiori del ruolo naviganti normale, membri. Della Commissione fa pure parte, con funzioni di segretario senza diritto a voto, un funzionario della carriera amministrativa di grado non superiore all'ottavo.

Art. 5.

Alle prove scritte di esame di cui all'art. 3 sono ammessi a partecipare i candidati ai quali la Commissione giudicatrice abbia assegnato un punto non inferiore a dodici ventesimi per il complesso delle qualità militari e professionali risultanti dai documenti esistenti nei libretti e nelle pratiche personali e dai documenti presentati dai candidati medesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che in ciascuna delle prove scritte abbiano riportato, un punto non inferiore a dodici ventesimi. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di dodici ventesimi.

La graduatoria degli idonei è formata dalla Commissione in base alla somma del punto riportato dal candidato nella valutazione di cui al primo comma e della media dei punti conseguiti nelle prove di esame.

Art. 6.

Qualora nel ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica esistano vacanze nei gradi di ufficiale subalterno e tali vacanze non possano essere coperte con nomine o promozioni entro l'anno, è in facoltà del Ministro per la difesa di disporre che esse siano coperte, in tutto o in parte, mediante trasferimento in detto ruolo di sottotenenti e di tenenti del ruolo naviganti speciale, che abbiano almeno un anno di anzianità di grado e che ne facciano domanda.

I candidati sono presi in esame dalla competente commissione di avanzamento che, sulla base degli elementi risultanti dal libretto personale, stabilisce quali di essi, nei limiti dei posti da coprire, siano meritevoli del trasferimento nel ruolo normale.

Gli ufficiali riconosciuti meritevoli dalla suddetta commissione devono sostenere le prove di esame sulle materie di insegnamento dei corsi dell'Accademia aeronautica e compiere il corso di perfezionamento prescritto per l'avanzamento dei sottotenenti del ruolo naviganti normale.

Gli ufficiali che abbiano superato le prove di esame e il corso di perfezionamento sono trasferiti nel ruolo naviganti normale con il proprio grado e con anzianità assoluta non anteriore a quella conferita ai pari grado nominati sottotenenti o promossi tenenti nel ruolo naviganti normale nell'anno in cui si verifica il trasferimento.

TITOLO II.

Modifiche alle vigenti disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica e sull'ordinamento del Corpo del genio aeronautico

Art. 7.

L'art. 5 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 5. — « I sottotenenti in servizio permanente nel ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica sono tratti dagli allievi delle scuole destinate al recluta-

mento degli ufficiali, i quali abbiano compiuto, con esito favorevole, l'ultimo anno di corso delle scuole stesse ed abbiano conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o di idrovolante ».

Art. 8.

Sono abrogati gli articoli 6 e 7 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni.

Art. 9.

Il secondo e il quinto comma dell'art. 8 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 8, secondo comma. — « Per gli allievi dei corsi delle scuole di reclutamento l'anzianità decorre dalla data di nomina ad aspirante, conferita a norma degli ordinamenti delle scuole stesse ».

Art. 8, quinto comma. — « Gli allievi dei corsi delle scuole di reclutamento, i quali per motivi di salute non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami finali nella prima o nella seconda sessione, potranno essere ammessi eccezionalmente ad una terza sessione straordinaria e, ove superino tutti gli esami, saranno considerati, per la determinazione della loro anzianità assoluta e relativa, come promossi nella prima o seconda sessione, secondo il numero delle volte in cui abbiano sostenuto o ripetuto le prove di esame ».

Art. 10.

L'art. 9 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 9. — « L'anzianità relativa è stabilita secondo l'ordine della graduatoria formata al termine dei corsi delle scuole di reclutamento ».

Art. 11.

Nell'art. 22 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, il capoverso relativo al Corpo del genio aeronautico, modificato con l'art. 1, lettera *d*), della legge 19 maggio 1939, n. 900, è sostituito del seguente:

CORPO DEL GENIO AERONAUTICO.

1) Ruolo ingegneri:
 I) categoria ingegneri;
 II) categoria geofisici.

2) Ruolo assistenti tecnici:
 I) categoria costruzioni aeronautiche ed edilizie;
 II) categoria assistenti di meteorologia.

TITOLO III.

Organici degli ufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica

Art. 12.

Gli organici degli ufficiali in servizio permanente dell'aeronautica sono fissati come segue:

GRADO	Arma aeronautica										Corpo del genio aeronautico				Corpo di commissariato aeronautico		Corpo sanitario aeronautico
				Ruolo specialisti									Ruolo assistenti tecnici				
	Ruolo naviganti normale	Ruolo naviganti speciale	Ruolo servizi	motoristi	montatori	marconisti	armieri	elettricisti	fotografi	automobilisti	Categoria ingegneri	Categoria geofisici	costruzioni	assistenti di meteorologia	Ruolo commissariato	Ruolo amministrazione	Ruolo ufficiali medici
Generale di squadra aerea - Generale ispettore	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Generale di divisione aerea - Tenente generale	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	1
Generale di brigata aerea - Maggio. generale	18	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	2	—	2
Colonnello	125	—	14	—	—	—	—	—	—	—	18	4	—	—	15	—	12
Tenente colonnello	219	24	56	—	—	—	—	—	—	—	52	10	8	6	51	12	38
Maggiore	231	23	68	—	—	—	—	—	—	—	46	8	10	8	47	16	35
Capitano	354	247	236	22	19	28	9	16	7	36	120	36	81	66	123	110	86
Subalterni	352	221	126	23	21	32	11	22	8	46	80	20	66	55	80	102	76

Sono considerati in soprannumero all'organico dei rispettivi gradi il generale di squadra aerea cui sia conferita la carica di Capo di stato maggiore della difesa, nonchè l'ufficiale generale cui sia conferita la carica di consigliere militare del Presidente della Repubblica.

Art. 13.

Salvo il disposto dell'art. 18, gli organici stabiliti dall'art. 12 saranno raggiunti con la gradualità prevista per ciascun ruolo dalle tabelle numeri 1 e 2 annesse alla presente legge.

TITOLO IV

Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Aeronautica

Art. 14.

La tabella dei limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Aeronautica, di cui all'art. 36 della legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella numero 3 annessa alla presente legge.

I limiti di età previsti dalla tabella numero 3 per gli ufficiali del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica hanno effetto dal 1° gennaio 1951 per gli ufficiali del preesistente ruolo naviganti dell'Arma stessa. Hanno, altresì, effetto dal 1° gennaio 1951 i limiti di età previsti dalla citata tabella numero 3 per gli ufficiali del ruolo servizi e del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica e per gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, nonchè per gli ufficiali dei Corpi di commissariato e sanitario aeronautico appartenenti a gradi per i quali i limiti stessi risultino più elevati di quelli stabiliti dalle disposizioni precedentemente in vigore.

TITOLO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 15.

Per la prima formazione del ruolo naviganti speciale, negli anni 1951 e 1952, possono essere effettuati, nel limite dei posti previsti per ciascun grado di detto ruolo rispettivamente dalle tabelle numeri 1 e 2 annesse alla presente legge, trasferimenti nel ruolo naviganti speciale di ufficiali del ruolo naviganti normale aventi grado da sottotenente a tenente colonnello, che ne facciano domanda.

Gli ufficiali trasferiti nel ruolo naviganti speciale conservano il grado e l'anzianità posseduti nel ruolo di provenienza.

Art. 16.

Fino alla completa copertura dei posti di ufficiale subalterno e di capitano del ruolo naviganti speciale, previsti dall'art. 12, non si fa luogo nel limite dei posti disponibili in detti gradi, all'assorbimento delle eccedenze esistenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei gradi di ufficiale subalterno e di capitano del ruolo naviganti normale.

Agli effetti del precedente comma si considerano disponibili nei gradi di ufficiale subalterno e di capitano del ruolo naviganti speciale i posti che, a termini delle disposizioni in vigore, non possano essere coperti entro l'anno.

Art. 17.

A partire dal 1° gennaio 1951 e fino al 31 dicembre 1954, nel grado di capitano dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, e del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, è consentito un soprannumero nel limite massimo di un terzo del rispettivo organico del grado medesimo risultante dalle annesse tabelle numeri 1 e 2 e sempre che siano lasciati vacanti altrettanti posti nei rispettivi gradi inferiori.

Il soprannumero sarà assorbito a decorrere dal 1° gennaio 1955 in ragione di almeno un quarto delle vacanze che si verificheranno annualmente a partire da tale data nel grado di capitano dei predetti ruoli.

Art. 18.

Per la prima copertura dei posti del grado di maggiore della categoria geofisici del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico si considera disponibile annualmente, a partire dal 1° gennaio 1952, un quinto del numero dei posti conferibili nel grado medesimo alla data predetta.

Fino alla completa copertura dei posti di ufficiali superiori della categoria geofisici del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico, non si fa luogo, nel limite dei posti vacanti in detti gradi rispetto a quelli fissati dalla tabella di cui all'art. 12, all'assorbimento delle eccedenze esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge nel grado di capitano della categoria predetta.

Art. 19.

Ai colonnelli dei Corpi di commissariato e saritario aeronautico, in servizio permanente alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi il limite di età previsto per il grado stesso anteriormente alla data predetta.

Art. 19.

Per gli ufficiali del ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico e per gli ufficiali del ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico, in servizio permanente alla data di entrata in vigore della presente legge, il limite di età per la cessazione dal servizio permanente continua ad essere di anni 58, qualunque sia il grado da essi rivestito alla data predetta e successivamente conseguito.

Art. 20.

Il limite di età di cui all'art. 2 è elevato a 31 anni limitatamente ai concorsi banditi entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 21.

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, categoria costruzioni e assistenti di metereologia, del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, ancorchè esistano le necessarie vacanze organiche, non possono essere promossi ad anzianità al grado superiore se prima non siano stati promossi ad anzianità gli ufficiali di pari grado e della medesima anzianità di nomina nel servizio permanente effettivo rispettivamente del Corpo del genio aeronau-

tico, ruolo ingegneri, categoria ingegneri e geofisici, e del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, che abbiano avuto andamento normale di carriera.

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, categoria costruzioni e assistenti di metereologia, e del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, ancorchè esistano le necessarie vacanze organiche, non possono essere promossi a scelta al grado superiore se prima non è stato promosso, per lo stesso titolo, l'ufficiale pari grado e di eguale anzianità di grado e nomina nel servizio permanente, iscritto sul quadro di avanzamento a scelta, rispettivamente del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, categoria ingegneri e geofisici, e del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato.

Art. 22.

La maggiore spesa derivante dalla presente legge graverà per lire 390.000.000 sull'esercizio finanziario 1951-52 e per lire 712.150.000 sull'esercizio finanziario 1952-53 e successivi.

Alla copertura dell'onere di 390.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1951-52 verrà fatto fronte con i normali stanziamenti contenuti nei capitoli 83 e 85 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo e per l'esercizio 1952-53 con lo stanziamento contenuto nel capitolo 229 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo.

Art. 23.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1951.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

TABELLA N. 1.

Organici degli ufficiali dell'Aeronautica per il 1951

GRADO	Arma aeronautica										Corpo del genio aeronautico			Corpo di commissariato aeronautico		Corpo sanitario aeronautico
	Ruolo naviganti normale	Ruolo naviganti speciale	Ruolo servizi	Ruolo specialisti: motoristi	montatori	marconisti	armieri	elettricisti	fotografi	automobilisti	Ruolo ingegneri	Ruolo assistenti tecnici: costruzioni	assistenti di meteorologia	Ruolo commissariato	Ruolo amministrazione	Ruolo ufficiali medici
Generale di squadra aerea - Generale ispettore	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Generale di divisione aerea - Tenente generale	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1
Generale di brigata aerea - Maggior generale	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	2
Colonnello	104	—	12	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	14	—	11
Tenente colonnello	210	12	45	—	—	—	—	—	—	—	52	—	—	44	—	34
Maggiore	212	18	58	—	—	—	—	—	—	—	47	9	7	45	14	30
Capitano	354	226	250	22	18	28	9	16	7	35	160	62	54	133	105	74
Subalterni	352	221	122	19	18	26	9	15	6	31	97	64	55	73	102	63

Visto, *il Ministro per la difesa*
PACCIARDI

TABELLA N. 2.

Organici degli ufficiali dell'Aeronautica dal 1° gennaio 1952

GRADO	Arma aeronautica										Corpo del genio aeronautico				Corpo di commissariato aeronautico		Corpo sanitario aeronautico
	Ruolo naviganti normale	Ruolo naviganti speciale	Ruolo servizi	Ruolo specialisti							Categoria ingegneri	Categoria geofisici	Ruolo assistenti tecnici		Ruolo commissariato	Ruolo amministrazione	Ruolo ufficiali medici
				motoristi	montatori	marconisti	armieri	elettricisti	fotografi	automobilisti			costruzioni	assistenti di meteorologia			
Generale di squadra aerea - Generale ispettore	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Generale di divisione aerea - Tenente generale	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	1
Generale di brigata aerea - Maggior generale	18	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	2	—	2
Colonnello	125	—	14	—	—	—	—	—	—	—	18	4	—	—	15	—	12
Tenente colonnello	219	24	56	—	—	—	—	—	—	—	52	10	8	6	51	12	38
Maggiore	231	23	68	—	—	—	—	—	—	—	46	8	10	8	47	16	35
Capitano	354	247	236	22	19	28	9	16	7	33	120	36	81	66	123	110	86
Subalterni	352	221	126	23	21	32	11	22	8	46	80	20	66	55	80	102	76

Visto, *il Ministro per la difesa*
PACCIARDI

TABELLA N. 3.

Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Aeronautica

GRADO	Arma aeronautica				Corpo del genio aeronautico		Corpo di commissariato aeronautico		Corpo sanitario aeronaut.
	Ruolo naviganti normale	Ruolo naviganti speciale	Ruolo servizi	Ruolo specialisti	Ruolo ingegneri	Ruolo assistenti tecnici	Ruolo commissariato	Ruolo amministrazione	Ruolo ufficiali medici
Generale di squadra aerea e generale ispettore	58	—	—	—	65	—	—	—	—
Generale di divisione aerea e tenente generale	57	—	—	—	63	—	65	—	65
Generale di brigata aerea e maggior generale	56	—	63	—	61	—	63	—	63
Colonnello	54	—	60	—	58	—	60	—	60
Tenente colonnello	51	54	57	—	55	57	57	57	57
Maggiore	49	52	56	—	52	56	56	56	56
Capitano	45	49	52	60	50	52	52	52	52
Subalterni	45	47	50	58	48	50	50	50	50

Nota. — All'ufficiale maestro direttore del Corpo musicale dell'aeronautica e agli ufficiali maestri di scherma dell'aeronautica si continuano ad applicare i limiti di età, rispettivamente, di anni 60 e di anni 55, previsti dalle disposizioni per essi vigenti.

Visto, *il Ministro per la difesa*
PACCIARDI

LEGGE 25 giugno 1952, n. 990.

Disposizioni relative al trattamento economico della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La tabella *A* e la tabella *D,* lettera *a*), allegate alla legge 24 maggio 1951, n. 392, modificate con il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, sono sostituite dalle tabelle nn. 1 e 2 allegate alla presente legge.

Art. 2.

Il trattamento di pensione derivante dalla applicazione della presente legge è esteso ai magistrati e al personale indicato nell'art. 12 della legge 24 maggio 1951, n. 392, cessati dal servizio prima della data di decorrenza dei nuovi stipendi di cui alle allegate tabelle nn. 1 e 2, nonchè alle loro famiglie, con effetto dalla stessa data di decorrenza dei nuovi stipendi.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge che, per quanto ha incidenza sull'esercizio 1952-1953 è valutato in milioni 1080, sarà fatto fronte:

per lire 100 milioni con lo stanziamento di cui al capitolo 27 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1952-53;

per lire 50 milioni mediante corrispondente riduzione del capitolo 28 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1952-53;

per la parte residua con prelevamento dal fondo speciale di cui al capitolo 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-53.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni agli stanziamenti di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1952.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — ZOLI — PELLA — PACCIARDI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

TABELLA N. 1

Trattamento economico annuo lordo della Magistratura

CATEGORIA	FUNZIONI	STIPENDI ANNUI LORDI			
		Iniziale	Al 1° aumento quadriennale	Al 2° aumento quadriennale	Al 3° aumento quadriennale
Magistrati di Cassazione	Primo presidente della Corte di cassazione	4.000.000	—	—	—
	Procuratore generale della Cassazione e presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	3.500.000	—	—	—
	Presidenti di sezione di Cassazione ed equiparati	3.000.000	—	—	—
	Consiglieri di Corte di cassazione ed equiparati	2.500.000	2.600.000	2.700.000	—
Magistrati di Appello	Consiglieri di Corte di appello ed equiparati	2.025.000	2.125.000	2.225.000	—
Magistrati di Tribunale	Giudici ed equiparati	1.425.000	1.580.000	1.725.000	1.825.000
	Aggiunti giudiziari	2.200.000	—	—	—

Uditori: lire 912.000, dopo 6 mesi lire 984.000.

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
ZOLI

TABELLA N. 2

Trattamento economico dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato.

STIPENDI ANNUI LORDI

	Iniziali	Al 1° aumento quadriennale	Al 2° aumento quadriennale
Presidente del Consiglio di Stato, presidente della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato	3.500.000	—	—
Presidenti di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratore generale della Corte dei conti, procuratore generale militare, vice avvocato generali dello Stato	3.000.000	—	—
Consiglieri di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori generali della Corte dei conti, sostituti procuratori generali militari, consigliere relatore del Tribunale supremo militare, sostituti avvocati generali e avvocati distrettuali dello Stato	2.500.000	2.600.000	2.700.000
Primi referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratori militari, vice avvocati e procuratori capo dello Stato	2.025.000	2.125.000	2.225.000
Referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori militari, giudici relatori dei Tribunali militari, sostituti avvocati di 1ª classe e sostituti procuratori capo dello Stato	1.825.000	—	—
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 1ª classe, vice referendari di 1ª classe della Corte dei conti, sostituti avvocati di 2ª classe e procuratori di 1ª classe dello Stato	1.580.000	1.725.000	—
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 2ª classe, vice referendari di 2ª classe della Corte dei conti, procuratori di 2ª classe dello Stato	1.425.000	1.580.000	—
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 3ª classe, aiuto referendario della Corte dei conti, procuratori di 3ª classe dello Stato	1.200.000	—	—
Uditori giudiziari militari, aggiunti procuratori di 1ª classe dell'Avvocatura dello Stato	984.000	—	—
Aggiunti procuratori di 2ª classe dell'Avvocatura dello Stato	912.000	—	—

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
ZOLI

LEGGE 25 luglio 1952, n. 991.
Provvedimenti in favore dei territori montani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I.

Dei territori montani

Art. 1.

(*Determinazione dei territori montani*).

Ai fini dell'applicazione della presente legge sono considerati territori montani i Comuni censuari situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al disopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro, censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, maggiorati del coefficiente 12 ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, non superi le lire 2400.

Sono escluse dal conteggio del reddito medio di cui al comma precedente le qualità di coltura, il cui reddito complessivo dominicale e agrario per ettaro sia superiore a lire 12.000.

La Commissione censuaria centrale compila e tiene aggiornato un elenco nel quale, d'ufficio o su richiesta dei Comuni interessati, sono inclusi i territori montani. La Commissione censuaria centrale notifica al Comune interessato e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'avvenuta inclusione nell'elenco.

La predetta Commissione ha altresì facoltà di includere nell'elenco stesso i Comuni anche non limitrofi ai precedenti, i quali, pur non trovandosi nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, presentino pari condizioni economico-agrarie, con particolare riguardo ai Comuni già classificati montani nel catasto agrario ed a quelli riconosciuti, per il loro intero territorio, danneggiati per eventi bellici, ai sensi del decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 33.

TITOLO II.

Disposizioni a favore dei territori montani

Art. 2.

(Mutui di miglioramento e per l'artigianato montano).

Con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'agricoltura e per le foreste, per l'esercizio 1952-53 sarà concessa una anticipazione fino all'ammontare di un miliardo di lire, da elevarsi a due miliardi annui per ciascuno dei successivi nove esercizi finanziari, agli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento, che, anche in deroga alle disposizioni statutarie, si impegnino a concedere mutui a coltivatori diretti, nonchè a piccoli e medi proprietari, a piccoli e medi allevatori, ad artigiani, singoli od associati, operanti nei territori montani. Tali mutui, diretti all'impianto e allo sviluppo di aziende agricole, zootecniche e forestali e di aziende trasformatrici di materie prime prodotte nei territori montani, ed a migliorie di carattere igienico e ricettivo delle abitazioni private, ai fini dello sviluppo del turismo, esclusi gli alberghi, saranno concessi per l'80 per cento della spesa riconosciuta tecnicamente ammissibile e saranno rimborsabili in trenta anni, con una quota annua di ammortamento e di interessi del quattro per cento, esclusa ogni provvigione o compenso accessorio, ad eccezione delle spese di contratto.

Per detti mutui è concessa la garanzia sussidiaria dello Stato sino ad un ammontare complessivo del 70 per cento della perdita accertata

Alle operazioni di credito concernenti immobili utilizzati per la valorizzazione di prodotti agricoli, non si applica la norma di cui all'ultimo comma dell'art. 6 del regio decreto 5 maggio 1910, n. 472.

Le opere che beneficieranno dei mutui di miglioramento previsti dal presente articolo saranno escluse dal godimento del concorso in capitale e del contributo dello Stato nel pagamento degli interessi previsti dalle leggi vigenti.

Con le norme di attuazione di cui all'art. 38 della presente legge saranno stabilite le modalità per la ripartizione delle somme di cui sopra fra gli istituti di credito, per la erogazione delle somme stesse da parte dello Stato agli istituti mutuanti, per l'attuazione della garanzia dello Stato, per la concessione dei mutui, nonchè le norme relative alla restituzione allo Stato, al 31 dicembre di ogni anno, senza interessi. delle quote di capitale dovute dai mutuatari agli istituti mutuanti.

Art 3.

(Sussidi e concorsi dello Stato per opere di miglioramento).

Le agevolazioni ed i sussidi previsti dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, per i terreni sottoposti a vincolo idro-geologico, nonchè dall'art. 105 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, si applicano a tutti i territori montani con le modifiche di cui al quarto comma.

I contributi per le opere di miglioramento fondiario previsti dagli articoli 43 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e dall'art. 9 della legge 23 aprile 1949, n. 165, sono elevati, per i territori montani, ad un massimo del 50 per cento delle spese di miglioria da sussidiare, salva la maggiore misura di sussidio prevista dalle leggi vigenti per determinate opere e piantagioni. Sono ammesse al contributo sino alla misura massima del 50 per cento anche le spese per l'impianto di teleferiche, compresi i fili a sbalzo, come pure le spese per l'impianto di vivai e di centri produttori di sementi elette, con particolare riguardo a quelle foraggere.

Per gli impianti di fertirrigazione e di irrigazione a pioggia il contributo può essere elevato fino al 60 per cento della spesa.

I contributi di cui all'art. 91 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e all'art. 105 del regio decreto 26 maggio 1926, n. 1126, per la formazione di nuovi boschi, per la ricostruzione di boschi estramamente deteriorati, per la formazione di boschi richiesti per la difesa di terreni o fabbricati e per la tutela delle condizioni igieniche, anche se non trattasi di terreni vincolati o vincolabili, vengono elevati al 75 per cento della spesa relativa.

Per la costruzione di carbonaie razionali, di impianti produttivi di gas di carbone o di metano biologico ad uso casalingo, agricolo ed industriale, è concesso un contributo dello Stato sino al 50 per cento della spesa. Per l'acquisto di fertilizzanti per le concimazioni di fondo, di sostanze idonee al miglioramento della struttura fisico-chimica del terreno, di bestiame selezionato e per l'acquisto di sementi elette, il contributo dello Stato è concesso nella misura massima del 35 per cento.

I contributi saranno concessi nella misura massima quando si tratti di opere di miglioramento di pascoli montani o di acquisto di bestiame selezionato e quando si tratti di opere di miglioramento di fondi appartenenti a piccoli proprietari soli od associati.

Il concessionario del contributo che intenda ricorrere ad un mutuo per la esecuzione delle opere di miglioramento, può ottenere il contributo statale in forma di partecipazione alla quota annua di ammortamento e di interessi, restando immutata la misura del concorso finanziario ragguagliato in capitale.

Art. 4.

(Contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri enti e per l'aggiornamento e l'assistenza tecnica).

Il contributo previsto dall'art. 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, da commisurarsi alla povertà dei territori in cui operano gli enti, non può essere inferiore al 40 per cento e non può avere la durata inferiore ad anni cinque. Tale contributo può essere concesso nella misura del 75 per cento sulle spese per stipendi e assegni al personale tecnico e di custodia e su quelle d'ufficio, qualora le aziende speciali previste dal citato art. 139, i consorzi di cui all'art. 155, nonchè gli enti considerati nell'art. 150 del testo unico stesso, oltre alla gestione tecnica dei boschi e dei pascoli appartenenti agli enti assumano nelle rispettive circoscrizioni compiti di aggiornamento e di assistenza tecnica forestale, agraria o zootecnica.

Art. 5.

(*Concessione di studi*).

Agli enti pubblici, alle aziende speciali di cui all'articolo precedente, ai consorzi e alle associazioni che intraprendono studi e ricerche per la redazione di piani e per la compilazione dei relativi progetti per il più razionale sfruttamento dei beni agro-silvo-pastorali dei territori montani, ivi compresi i piani per il riordinamento della proprietà fondiaria, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, fino al 30 giugno 1962, può anticipare i mezzi necessari nel modo previsto per la concessione di studi dall'art. 108 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e disposizioni successive.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello dei lavori pubblici, è altresì autorizzato ad anticipare i mezzi necessari per la ricerca di acque utilizzabili nei territori montani a scopo irriguo o potabile.

Qualora al compimento degli studi non subentri la esecuzione di opere pubbliche di competenza statale, la concessione di studi è ugualmente possibile salvo a determinare in sede di concessione il modo e le garanzie per il recupero in un congruo numero di anni, in ogni caso non superiore a dieci, del 50 per cento della spesa anticipata dallo Stato.

Art. 6.

(*Demanio forestale*).

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali è autorizzata ad acquistare in ciascun anno del decennio 1952-53 1961-62 terreni nudi, cespugliati o anche parzialmente boscati atti al rimboschimento e alla formazione di prati e pascoli, fino al limite della spesa annua di un miliardo di lire per ciascuno degli esercizi del decennio 1952-53 1961-62, da prelevarsi su fondi stanziati per l'applicazione della presente legge.

Nei terreni di cui al comma precedente dovranno essere costituite zone di ripopolamento e di cattura per selvaggina nobile stanziale.

Per lo stesso scopo l'Azienda può ottenere dalla Cassa depositi e prestiti, dagli istituti esercenti il credito agrario e fondiario, dagli istituti di previdenza e assicurazioni sociali, mutui di favore fino al limite massimo di un miliardo annuo e per cinque anni.

Per il rimboschimento e la sistemazione dei terreni suddetti l'Azienda è autorizzata a proporre l'apertura di cantieri-scuola previsti dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, approntando i progetti e gli elaborati tecnico-amministrativi relativi ai cantieri stessi e trasmettendoli direttamente al Ministero del lavoro che decide in merito alla inclusione, con priorità, dei progetti e degli elaborati medesimi nel piano all'uopo predisposto su scala nazionale e al conseguente avviamento della mano d'opera disoccupata. Gli acquisti suddetti non riguardano i territori inclusi nei parchi nazionali.

La spesa per detti cantieri graverà sul bilancio del Ministero del lavoro.

Art. 7.

(*Espropriazioni*).

I terreni comunque rimboschiti a totale carico dello Stato ai sensi dell'art. 20 della presente legge possono essere espropriati, sentito il parere della competente Camera di commercio, industria e agricoltura, a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, quando siano situati in attiguità a terreni di proprietà dell'Azienda stessa oppure costituiscano un comprensorio boscato di estensione sufficiente a formare una unità tecnica amministrativa autonoma o possano essere convenientemente assunti in gestione da un ufficio viciniore dell'Azienda.

Per quanto riguarda il procedimento, la espropriazione è regolata dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Alla spesa relativa si provvede con i fondi normali di bilancio dell'Azienda entro i limiti fissati annualmente dal suo Consiglio d'amministrazione e, per la eventuale eccedenza, con i fondi di cui alle lettere *b*) dei commi quarto e quinto dell'art. 31 della presente legge.

Art. 8.

(*Agevolazioni fiscali*).

Ai territori montani sono estese, in ogni tempo e con le stesse modalità, le agevolazioni fiscali in materia di imposta terreni e di imposta sui redditi agrari, previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 12, per i terreni situati ad una altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare, nonchè la esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura, limitatamente ai terreni situati ad una altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare.

TITOLO III

Degli enti per la difesa montana

CAPO I.

DELLE AZIENDE SPECIALI E DEI CONSORZI PER LA GESTIONE DEI BENI SILVO-PASTORALI DEGLI ENTI PUBBLICI.

Art. 9.

(*Costituzione obbligatoria*).

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti la Camera di commercio, industria e agricoltura delle provincie interessate e l'organo regionale competente, può costituire d'ufficio le aziende speciali ed i consorzi per la gestione dei beni silvo-pastorali degli enti pubblici e collettivi previsti dagli articoli 139 e 155 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Sono abrogate le norme procedurali dell'art. 157 del citato provvedimento.

Il provvedimento, con il quale vengono costituiti la azienda speciale o il consorzio obbligatorio, di cui al primo comma, fissa altresì la misura e la durata del contributo di cui all'art. 4.

La gestione dei beni silvo-pastorali appartenenti ai Comuni o altri enti è fatta comunque con contabilità separata da quella degli enti interessati.

CAPO II.

DEI CONSORZI DI PREVENZIONE.

Art. 10.

(*Costituzione*).

Nei territori montani in cui necessiti prevenire il degradamento con la disciplina e la coordinazione delle attività dei singoli ai fini della regimazione degli scoli, dell'indirizzo delle coltivazioni e della stabilità del suolo e della immediata difesa contro le erosioni e frane incipienti, ove non esistano consorzi di bonifica montana, possono essere costituiti di ufficio consorzi di preven-

zione tra proprietari interessati, sentiti la Camera di commercio, industria e agricoltura e l'organo regionale competente.

I consorzi di prevenzione godono del contributo di cui all'art. 4 della presente legge. La misura e la durata del contributo sono fissate dal decreto di costituzione.

La costituzione è fatta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per i lavori pubblici.

Art. 11.

(*Prescrizioni dei consorzi*).

Ai consorzi di prevenzione, sentiti anche gli Uffici del genio civile, le Camere di commercio, industria e agricoltura e gli organi regionali competenti, spetta di prescrivere le opere e gli interventi di competenza privata necessari alla buona regolazione delle acque ed alla conservazione del suolo. Ai detti consorzi, sentiti gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura delle provincie interessate, spetta altresì di prescrivere gli indirizzi culturali e le opere ed attività di miglioramento del suolo, in quanto indispensabili alla stabilità del terreno ed al buon regime degli scoli.

Contro le prescrizioni dei consorzi, gli interessati, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, possono ricorrere al Ministro per l'agricoltura e per le foreste che provvede di concerto con quello dei lavori pubblici.

Art. 12.

(*Compiti e facoltà*).

I consorzi di prevenzione hanno facoltà di eseguire direttamente le opere di competenza privata che, interessando più fondi appartenenti a diversi proprietari, hanno bisogno di essere coordinati, sia nelle modalità che nel tempo dell'esecuzione.

Essi inoltre possono, previa autorizzazione del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, surrogarsi ai proprietari inadempienti nella esecuzione delle opere e degli interventi prescritti ai termini dell'articolo precedente, nonchè nella manutenzione delle opere stesse.

Art. 13.

(*Rinvio*).

Per tutto quanto non sia diversamente disposto nei precedenti articoli i consorzi di prevenzione sono disciplinati dalle stesse norme stabilite per i consorzi di bonifica montana, di cui al titolo IV, capo II della presente legge.

TITOLO IV

Della bonifica montana

CAPO I.

DEI COMPRENSORI DI BONIFICA MONTANA.

Art. 14.

(*Classificazione e delimitazione*).

I territori montani, che, a causa del degradamento fisico o del grave dissesto economico, non siano suscettibili di una proficua sistemazione produttiva senza il coordinamento della attività dei singoli e l'integrazione della medesima ad opera dello Stato, possono essere delimitati e classificati in comprensori di bonifica montana su richiesta della maggioranza dei proprietari o di un qualsiasi ente interessato o del Corpo forestale dello Stato, con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici.

Quando sia reso necessario dalle esigenze della sistemazione e dall'organicità dell'intervento pubblico, possono essere inclusi nei comprensori di bonifica anche territori che non presentino le caratteristiche di cui all'art. 1 della presente legge. Tali territori sono ammessi, per il semplice fatto della inclusione in un comprensorio di bonifica montana, a godere di tutte le agevolazioni concesse dalla presente legge.

Art. 15.

(*Classificazione di comprensori di bonifica e di bacini montani in comprensori di bonifica montana*).

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quelli per i lavori pubblici e per il tesoro, determina quali dei comprensori di bonifica, classificati ai termini del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e quali bacini montani delimitati ai sensi del titolo II del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, abbiano le caratteristiche dei comprensori di bonifica montana e debbano essere regolati dalle norme per essi stabilite dalla presente legge.

Nelle zone che restino a far parte dei comprensori di bonifica regolati dal regio decreto 13 febbraio 1933, numero 215, riclassificati ai sensi del precedente comma, sono applicabili, in quanto più favorevoli, le disposizioni per i territori montani previste dalla presente legge, nei limiti territoriali da stabilirsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con quello per i lavori pubblici.

CAPO II.

DEI CONSORZI DI BONIFICA MONTANA E DEL PIANO GENERALE DI BONIFICA

Art. 16.

(*Costituzione e compiti dei consorzi di bonifica montana*).

Nei comprensori di bonifica montana classificati ai sensi dei precedenti articoli 14 e 15 possono costituirsi consorzi di bonifica montana tra i proprietari interessati, per iniziativa degli stessi o degli enti pubblici interessati. In difetto, si provvede d'ufficio con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, d'intesa col Ministro per i lavori pubblici.

I consorzi di bonifica montana provvedono all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica dei territori montani.

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, i consorzi di bonifica montana sono costituiti e disciplinati secondo le norme stabilite per i consorzi di bonifica al titolo V, capo I, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 17.

(*Piano generale di bonifica montana*).

Per ciascun comprensorio di bonifica montana deve essere redatto un piano generale di bonifica. Il piano contiene il progetto di massima delle opere di compe-

tenza statale e l'indicazione delle opere di miglioramento fondiario, con particolare riguardo alle opere di consolidamento del suolo e regimazione delle acque, necessarie ai fini della trasformazione agraria del comprensorio.

Il piano generale è redatto, per concessione dello Stato, a' termini del precedente art. 5, dal Consorzio dei proprietari, da Provincie, Comuni e loro consorzi, o altri enti pubblici interessati, o da associazioni e Istituti che abbiano lo scopo di favorire il miglioramento tecnico ed economico della montagna.

In difetto, il Ministero dell'agricoltura e foreste, di intesa col Ministero dei lavori pubblici, procede direttamente agli studi ed alle ricerche anche sperimentali, necessari alla redazione del piano generale, nonchè alla compilazione del piano stesso.

Il piano generale è pubblicato con le modalità stabilite dalle norme integrative e di attuazione di cui all'art. 38 della presente legge.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, decide sui ricorsi e sulle opposizioni presentate, approva il piano e può introdurre in esso modifiche e integrazioni, anche ai fini del coordinamento del piano stesso con le opere di difesa idraulica e con i piani relativi a comprensori di bonifica classificati ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ricadenti nel medesimo bacino idrografico.

Art. 18.

(Effetti dell'approvazione del piano).

L'approvazione del piano generale ha per effetto di determinare le opere e le attività da considerare pubbliche e quindi di competenza dello Stato e di rendere obbligatoria per i privati l'esecuzione delle opere indicate nel piano stesso, con i sussidi previsti dalla presente legge. Con il decreto di approvazione del piano vengono fissate la misura del sussidio, i termini per la presentazione di progetti esecutivi di trasformazione delle singole proprietà e i termini per la esecuzione delle opere di trasformazione previste nel piano stesso.

Qualora gli interessati ne facciano richiesta, alla redazione del progetto esecutivo delle opere da eseguire nelle proprietà con un reddito dominicale complessivo inferiore a lire 5000, secondo la stima catastale del 1937-39, provvede il Consorzio.

Gli interessati possono inoltre chiedere che il Consorzio provveda alla esecuzione delle opere stesse. Le spese di progettazione sono anticipate dallo Stato salvo recupero a carico degli interessati in un periodo di tempo non minore di trenta anni e senza interesse.

L'approvazione del piano ha pure l'effetto di sottoporre a vincolo idrogeologico i terreni che nel piano stesso siano delimitati al fine dell'imposizione del vincolo, ovvero di liberarli dal vincolo e di rendere possibili tutti i mutamenti di destinazione dei terreni necessari all'attuazione del piano stesso, senza che occorra l'osservanza delle norme del titolo primo del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, per quanto concerne la procedura prescritta per il vincolo e lo svincolo dei terreni, nonchè per la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura.

CAPO III.

DELLE OPERE DI COMPETENZA DELLO STATO E DELLE OPERE DI COMPETENZA PRIVATA.

Art. 19.

(Opere pubbliche di competenza dello Stato).

Nei comprensori di bonifica montana sono di competenza dello Stato, in quanto necessarie ai fini generali della bonifica. le opere previste dall'art. 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e dall'art. 2, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, le opere intese al miglioramento dei pascoli montani, le teleferiche, compresi i fili sbalzo, e le opere di ricerca e di utilizzazione delle acque a scopo irriguo o potabile, quando siano di interesse comune al comprensorio o ad una notevole parte di esso.

E' altresì di competenza dello Stato la costruzione di cabine di trasformazione e di linee di distribuzione di energia elettrica per usi artigianali e di linee e di impianti telefonici ad uso dei centri rurali.

Sono di competenza dei privati tutte le altre opere giudicate necessarie ai fini della bonifica montana.

Art. 20.

(Attribuzione della spesa per le opere di bonifica).

Le spese per le opere di cui all'art. 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e all'art. 2, lettera *a*), del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono a totale carico dello Stato.

Le spese per le altre opere di competenza statale, di cui al primo comma dell'art. 19, sono sostenute dallo Stato per l'84 per cento dell'importo complessivo, nell'Italia centro-settentrionale, escluse la regione Friuli-Venezia Giulia, la Maremma toscana ed il Lazio, e per il 92 per cento in queste e nelle altre regioni dell'Italia meridionale ed insulare, nonchè nei territori o nei Comuni della provincia di Rieti compresi nell'ex circondario di Cittaducale, e nei Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto.

Le spese per le opere pubbliche di cui al secondo comma dell'art. 19, sono a carico dello Stato per il 50 per cento, eccettuate le linee di distribuzione di energia elettrica e le cabine di trasformazione, eseguite dai Comuni e già sussidiate ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Lo Stato è peraltro autorizzato ad anticipare tutta la spesa occorrente, salvo il recupero delle quote a carico dei proprietari secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 11 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e all'art. 29 della presente legge.

Le opere di competenza dei privati usufruiscono dei concorsi e contributi previsti dall'art. 3 della presente legge.

Art. 21.

(Pubblica utilità delle opere di bonifica).

Le opere pubbliche o private da eseguirsi nei territori montani, in quanto necessarie ai fini della presente legge, sono dichiarate di pubblica utilità, ed urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Quando si tratta di opere di competenza privata, il riconoscimento della loro necessità ai fini anzidetti, è fatto con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentite le competenti Camere di commercio, industria e agricoltura.

Art. 22.

(*Opere private di interesse comune*).

Le opere di competenza privata, previste dal piano generale e interessanti più fondi del comprensorio, ovvero le opere che non possono essere eseguite in un dato fondo se non subordinatamente ad altre da eseguirsi nei fondi finitimi, possono essere dichiarate di interesse comune con provvedimento del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti la Camera di commercio, industria e agricoltura e l'organo regionale competente, e dal Ministro stesso affidate al concessionario delle opere di competenza statale.

Art. 23.

(*Sostituzione del consorzio ai proprietari obbligati*).

Nel caso di ritardo o di inadempienza del proprietario all'obbligo di attuare le direttive fondamentali di trasformazione dell'agricoltura, ove il Ministro per l'agricoltura e per le foreste non ritenga di procedere alla espropriazione, ai sensi dell'art. 24 della presente legge, il consorzio di bonifica montana si sostituisce agli inadempienti.

Le modalità e le condizioni della sostituzione saranno stabilite con le norme di attuazione.

Art. 24.

(*Espropriazione per inadempienza*).

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può far luogo alla espropriazione totale o parziale del fondo, quando il proprietario non adempia agli obblighi della trasformazione e ne faccia richiesta il consorzio di bonifica montana, o, in mancanza, altro ente che si impegni ad attuare il piano offrendo adeguate garanzie.

Per quanto riguarda il procedimento, l'espropriazione è regolata dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

CAPO IV.

DELL'ESECUZIONE, DEL COMPIMENTO E DELLA MANUTENZIONE DELLE OPERE.

Art. 25.

(*Esecuzione delle opere di competenza statale*).

Nei comprensori di bonifica montana la esecuzione delle opere di competenza statale, particolarmente nei casi in cui abbia la prevalenza la sistemazione idraulico-agraria, è fatta, per regola, col mezzo della concessione amministrativa a favore di chi abbia un proprio interesse diretto o indiretto ai risultati utili della sistemazione.

In particolare ha titolo alla concessione delle opere il consorzio dei proprietari dei terreni da sistemare, o il proprietario o i proprietari, anche se riuniti in società, della maggior parte dei terreni.

Quando manchi l'iniziativa del consorzio o dei proprietari della maggior parte dei terreni da sistemare, la concessione può essere fatta a Provincie, Comuni e loro consorzi, o ad altri enti pubblici o associazioni interessati direttamente alla sistemazione dei comprensori.

La scelta tra più aspiranti è fatta insindacabilmente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello dei lavori pubblici, nel caso in cui la concessione abbia per oggetto opere idrauliche, con riguardo alla organizzazione tecnico-finanziaria del richiedente e del suo specifico interesse alla buona riuscita della sistemazione.

Art. 26.

(*Trasferimento del possesso dei terreni da sistemare*).

Se la concessione delle opere di bonifica rende indispensabile di trasferire il possesso dei terreni da sistemare al concessionario delle opere stesse, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, nell'atto in cui procede alla concessione o con provvedimenti successivi, determina anche le zone da occuparsi dal concessionario gradualmente in relazione allo sviluppo dei lavori, ne precisa il termine di tempo, con riguardo alla durata dei lavori ed al periodo occorrente al primo avviamento, e stabilisce la misura della indennità di occupazione.

Art. 27.

(*Compimento e manutenzione delle opere pubbliche*).

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per i lavori pubblici, accerta, con proprio decreto, il compimento delle opere di competenza statale, a mano a mano che esse risultino capaci di utile funzionamento.

Alla manutenzione delle opere, anche dopo accertato il compimento, provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, se si tratti di opere di sistemazione idraulico-forestale, consistenti in rimboschimenti, rinsaldamenti e opere idrauliche immediatamente connesse. Alla manutenzione delle altre opere pubbliche provvedono le amministrazioni dello Stato o gli enti che vi siano normalmente tenuti, a termini delle disposizioni regolatrici delle varie categorie di opere.

In particolare:

a) alla manutenzione delle strade provvedono lo Stato, le Provincie ed i Comuni, a seconda che si tratti di strade nazionali, provinciali, comunali.

All'uopo il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'atto in cui accerta il compimento della strada, ne determina, di concerto col Ministero dei lavori pubblici, i caratteri e stabilisce l'ente che è tenuto a provvedere alla manutenzione;

b) alla manutenzione delle opere di difesa idraulica, classificabili in una delle cinque categorie previste dal testo unico 25 luglio 1904, n. 523, provvedono gli enti obbligati ai sensi dello stesso testo unico e disposizioni successive. L'appartenenza delle opere ad una o ad altra categoria di opere pubbliche è dichiarata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministero dei lavori pubblici;

c) alla manutenzione delle opere edilizie, quando costituiscano sede di pubblici servizi o edifici di proprietà pubblica nei centri residenziali delle popolazioni, provvede il Comune che vi ha interesse.

All'uopo il Ministro per l'interno, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, provvede o all'erezione in Comune del nuovo centro o alla sua aggregazione al Comune, nel cui territorio ricade il nuovo abitato;

d) alla manutenzione ed esercizio delle teleferiche, delle opere irrigue ed in genere di ogni altra opera eseguita come pubblica, provvede il consorzio dei proprietari, o, in difetto, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, salvo a rivalersi della spesa autorizzata, a carico degli interessati.

Per il finanziamento dei lavori di manutenzione di competenza dello Stato dovranno essere iscritti anno per anno gli stanziamenti necessari in appositi capitoli dei bilanci dei Ministeri interessati.

Art. 28.

(*Dichiarazione di ultimazione della bonifica*).

Eseguite le opere di competenza statale previste nel piano generale, di cui all'art. 17, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste fa procedere da apposita Commissione formata da tecnici dell'Amministrazione delle foreste, dell'agricoltura e dei lavori pubblici all'accertamento dei risultati generali conseguiti, al fine di stabilire se le opere compiute siano o meno sufficienti a promuovere il riassetto economico del comprensorio.

In caso affermativo, provvede a dichiarare ultimata la sistemazione, con la conseguenza che nessuna ulteriore opera, ancorchè resa necessaria da cause di forza maggiore, può più essere assunta dallo Stato, in virtù della presente legge, senza una nuova classificazione del territorio in comprensorio di bonifica montana. E' fatta soltanto eccezione per la ricostituzione degli impianti meccanici per il prosciugamento o per la irrigazione dei terreni, quando la necessità della ricostituzione non dipenda, a giudizio del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, da difetto di manutenzione da parte dell'ente che vi era obbligato.

Art. 29.

(*Oneri reali sui fondi*).

Le quote a carico dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di competenza dello Stato, quelle dovute per la esecuzione e conservazione di opere di interesse comune a più fondi, nonchè le quote e i contributi cui i consorziati sono tenuti in applicazione della presente legge e per l'adempimento dei fini istituzionali dei consorzi, come il debito per il rimborso di spese sostenute in sede di surrogazione dei consorzi stessi ai consorziati inadempienti, costituiscono oneri reali sui fondi e sono esigibili con le norme ed il privilegio stabiliti per l'imposta fondiaria prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le relative sovrimposte provinciali e comunali. Il credito in surrogazione deve essere trascritto.

Alla riscossione si procede con le norme che regolano la esazione delle imposte dirette.

Art. 30.

(*Attribuzione ad altri consorzi delle funzioni dei consorzi di bonifica e di prevenzione*).

Le funzioni dei consorzi di prevenzione e quelle dei consorzi di bonifica montana possono essere assunte da qualsiasi altro consorzio amministrativo esistente, quando ne sia riconosciuta l'idoneità con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, da emanare di concerto con quello per i lavori pubblici.

TITOLO V

Disposizioni finanziarie

Art. 31.

(*Autorizzazione di spesa*).

Per far fronte agli oneri previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di quattro miliardi di lire, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1952-53.

Nei successivi stati di previsione sarà determinato lo ammontare della spesa autorizzata per i singoli esercizi, spesa che per gli esercizi 1953-54, 1954-55, 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1961-62 non potrà essere inferiore ai sette miliardi annui.

Le somme di cui ai precedenti commi, eventualmente non utilizzate nell'esercizio, saranno portate in aumento delle disponibilità degli esercizi successivi.

Per l'esercizio finanziario 1952-53 la somma di lire quattro miliardi viene così ripartita:

a) lire un miliardo per la concessione di anticipazioni agli Istituti di credito agrario di miglioramento per gli scopi di cui all'art. 2 della presente legge;

b) lire un miliardo all'Azienda di Stato per le foreste demaniali per gli scopi di cui agli articoli 6 e 7;

c) lire un miliardo per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica montana di cui agli articoli 19 e 20, ivi compresa la pronta riparazione delle ferite al rivestimento vegetale protettivo causate da nubifragi e da valanghe;

d) lire un miliardo per la concessione di contributi e concorsi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 32 e delle anticipazioni di cui all'art. 18.

Per gli esercizi finanziari successivi, sino al 1961-62, la somma minima di lire sette miliardi sarà così ripartita:

a) lire 2 miliardi per la concessione di anticipazioni agli Istituti di credito agrario di miglioramento per gli scopi di cui all'art. 2 della presente legge;

b) lire 1 miliardo all'Azienda di Stato per le foreste demaniali per gli scopi di cui agli articoli 6 e 7;

c) lire 2 miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica montana di cui agli articoli 19 e 20;

d) lire 2 miliardi per la concessione di contributi e concorsi di cui agli articoli 3, 4, 5, 32, e delle anticipazioni di cui all'art. 18.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.

Art. 32.

(*Mutui per l'esecuzione delle opere*).

La Cassa depositi e prestiti, gli Istituti di credito di diritto pubblico e, in genere, tutti gli Istituti di credito e di previdenza e di assicurazioni sociali sono autorizzati, anche in deroga ai loro statuti, a concedere mutui ad enti e a privati, singoli o associati, per l'esecuzione delle opere pubbliche e private di bonifica dei territori montani.

Per la riscossione dei loro crediti gli Istituti mutuanti sono surrogati nei diritti spettanti ai mutuatari, ai termini dell'art 29 della presente legge.

Le disposizioni contenute negli articoli 78, 79, 80 e 81 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono estese ai consorzi di bonifica montana.

TITOLO VI.

Disposizioni varie

Art. 33.

(*Direzione generale per l'economia montana e per le foreste*).

La Direzione generale delle foreste, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, assume la denominazione di Direzione generale per l'economia montana

e per le foreste. Oltre le funzioni fin qui esercitate, alla suddetta Direzione generale spetta anche il compito di presiedere e coordinare tutte le attività contemplate dalla presente legge e di gestire i fondi dei quali è prevista l'erogazione.

Art. 34.
(*Comunioni familiari*).

Nessuna innovazione è operata in fatto di comunioni familiari vigenti nei territori montani nell'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale; dette comunioni continuano a godere e ad amministrare i loro beni in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini riconosciuti dal diritto anteriore.

Art. 35.
(*Agevolazioni fiscali*).

Gli atti costitutivi, di attuazione e di primo stabilimento dei consorzi previsti dalla presente legge e gli atti e contratti successivi che occorrano per l'esecuzione delle opere affidate ai consorzi stessi, sono soggetti alla imposta fissa di registro, salva la corresponsione dei diritti e compensi spettanti agli uffici finanziari.

Art. 36.
(*Agevolazioni fiscali per trasferimenti e permute*).

Sino al 30 giugno 1962, nei territori montani i trasferimenti di proprietà e gli atti di permuta di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di piccole proprietà coltivatrici, sono soggetti all'imposta di registro e di trascrizione ipotecaria nella misura fissa di lire 500.

La rispondenza dell'atto allo scopo dell'arrotondamento o dell'accorpamento è accertata dalle Commissioni, di cui all'art. 1, comma quarto, del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, concernente provvidenze a favore della piccola proprietà contadina, modificate dalla legge 20 novembre 1951, n. 1354. Le predette Commissioni sono integrate, a tal fine, dall'Ispettore dipartimentale delle foreste.

Per gli scopi di cui al comma precedente le predette Commissioni continueranno comunque a funzionare sino al 30 giugno 1962.

Art. 37.
(*Deroga al regio decreto* 30 *dicembre* 1923, *n*. 3267).

Nel primo quinquennio successivo alla pubblicazione della presente legge, la nomina di direttore tecnico delle Aziende speciali e dei consorzi di prevenzione, di sistemazione e di bonifica montana può cadere anche su persone che, pur avendo requisiti di capacità, non possiedano il titolo indicato dall'art. 159 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Le dette persone acquisteranno la stabilità soltanto dopo avere acquistato il titolo predetto.

Art. 38.
(*Regolamento d'esecuzione*).

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con gli altri Ministri interessati, e udito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate le relative norme integrative e di attuazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI — SPATARO — ZOLI — PELLA — VANONI — ALDISIO — CAMPILLI — RUBINACCI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 giugno 1952.

Misura della quota riservata all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi sulle forniture da appaltarsi dalle Amministrazioni dello Stato e dagli Enti parastatali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 4 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 95, e 7 del regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1940, n. 2033;

Visto il proprio decreto 23 gennaio 1951;

Ritenuta la necessità di assicurare la possibilità e continuità di un'occupazione remunerativa ai ciechi di ambo i sessi, idonei al lavoro;

Sentiti i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per la difesa, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per i trasporti, per le poste e telecomunicazioni, per l'industria ed il commercio, per la pubblica istruzione, per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

La quota delle forniture da appaltare sotto qualsiasi forma dalle Amministrazioni dello Stato e dagli Enti parastatali da riservare all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, rimane fissata nella misura del 15% per il biennio 1° luglio 1952-30 giugno 1954.

Art. 2.

La percentuale, di cui all'articolo precedente, dovrà essere stabilita dalle pubbliche Amministrazioni interessate o sull'importo di ciascun lotto di forniture o sul prevedibile fabbisogno globale del biennio qualora le forniture da appaltare abbiano carattere continuativo.

Art. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 giugno 1952

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1952
Registro Presidenza n. 65, *foglio n.* 90. — FERRARI

(3496)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1952.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, istitutivo dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia;

Visto il proprio decreto 13 dicembre 1951 relativo alla costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia;

Vista la nota T/4057 del 10 giugno 1952, con la quale il Ministero del tesoro ha designato quale proprio rappresentante, in seno al Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto, il dott. Vittorino Petraroia, in sostituzione del dott. Francesco Orazio Siconolfi deceduto;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Il dott. Vittorino Petraroia è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Francesco Orazio Siconolfi, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1952

Il Ministro: RUBINACCI

(3435)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1952.

Divieto di pesca in una zona del lago di Garda.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 7 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486;

Vista la proposta dell'Associazione pescatori dilettanti di Brescia, tendente ad ottenere che in una zona del lago di Garda venga vietata la pesca, ad eccezione di quella esercitata con la canna, con o senza mulinello, in quanto tale zona serve di frega per i pesci;

Visti i pareri favorevoli della Prefettura di Brescia, della Commissione provinciale di pesca di Brescia, dello Stabilimento ittiogenico di Brescia e del Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nei laghi di Garda e di Idro;

Visto l'art. 1, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, che sospende, fino a nuova disposizione, l'applicazione delle norme relative all'obbligo di interpellare gli organi consultivi prima di adottare provvedimenti del genere;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la proposta in oggetto;

Decreta:

Nella zona del lago di Garda, comune di Desenzano (Brescia), e precisamente nello specchio d'acqua costituente il porto, compreso fra l'estremità della scogliera della diga dopo il faro e l'inizio della spiaggia prospiciente, nei pressi della villa Arrivabene, la pesca, ad eccezione di quella esercitata con la canna, con o senza mulinello, è vietata fino a nuova disposizione.

L'Associazione pescatori dilettanti di Brescia, provvederà a delimitare tale zona mediante l'apposizione di cartelli ben visibili portanti la scritta «Zona di protezione pesca con la sola canna».

Il Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nei laghi di Garda e di Idro provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 luglio 1952

p. *Il Ministro*: RUMOR

(3504)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1952.

Determinazione del salario medio convenzionale giornaliero per tutto il territorio nazionale per i facchini riuniti in cooperative, carovane ed associazioni similari agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 40 del regio decreto 17 agosto 1935, numero 1765, che dà facoltà al Ministero di stabilire tabelle di salari medi convenzionali agli effetti della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il verbale della riunione tenutasi in Roma il 19 giugno 1952 dai rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, del Sindacato nazionale facchini e della Federazione unitaria lavoratori trasporti e ausiliari del traffico nella quale si è concordato per i facchini riuniti in cooperative, carovane ed associazioni similari il salario convenzionale medio giornaliero da valere agli effetti della assicurazione infortuni su tutto il territorio nazionale;

Decreta:

Articolo unico.

Il salario medio convenzionale giornaliero per tutto il territorio nazionale per i facchini riuniti in cooperative, carovane ed associazioni similari è fissato nella misura di L. 450 (quattrocentocinquanta).

In esecuzione dell'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, il salario da assumere come base per la liquidazione delle indennità di inabilità temporanea è uguale a trecento trecentosessantesimi del salario medio convenzionale ed il salario annuo da assumere come base per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti si valuta uguale a trecento volte il predetto salario convenzionale, ferma restando la disposizione del terzo comma del suddetto art. 39, e successive modificazioni.

Roma, addì 22 luglio 1952

Il Ministro: RUBINACCI

(3693)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 25 luglio 1952:

Baldacchino Calogero, notaio residente nel comune di Naro, distretto notarile di Agrigento, è traslocato nel comune di Palma di Montechiaro, stesso distretto;

Cigna Cesare, notaio residente nel comune di Piazza Armerina, distretto notarile di Caltanissetta, è traslocato nel comune di San Cataldo, stesso distretto;

Filiberti Giulio, notaio residente nel comune di San Benedetto Val di Sambro, distretto notarile di Bologna, è traslocato nel comune di Bologna;

Tondi Pasquale, notaio residente nel comune di Montese, distretto notarile di Bologna, è traslocato nel comune di Bologna;

Spano Franco, notaio residente nel comune di Badalucco, distretto notarile di Imperia, è traslocato nel comune di San Remo, stesso distretto;

Boggio Antonio, notaio residente nel comune di Castellamonte, distretto notarile di Ivrea, è traslocato nel comune di Agliè, stesso distretto;

Togliani Alberto, notaio residente nel comune di Suzzara, distretto notarile di Mantova, è traslocato nel comune di Mantova;

Avigliano Armando, notaio residente nel comune di San Giorgio a Cremano, distretto notarile di Napoli, è traslocato nel comune di Napoli;

De Monte Giovanni, notaio residente nel comune di Taverna, distretto notarile di Catanzaro, è traslocato nel comune di Moliterno, distretto notarile di Potenza;

Bagella Arcadio, notaio residente nel comune di Alghero, distretto notarile di Sassari, è traslocato nel comune di Nuoro, stesso distretto.

(3716)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gioiosa Ionica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 4 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1952, registro n. 16 Interno, foglio n. 7, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 2.584.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3557)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Corato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1952, registro n. 15, Interno, foglio n. 341, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Corato (Bari) di un mutuo di L. 39.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3569)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Umbertide ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 28 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1952, registro n. 16 Interno, foglio n. 23, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Umbertide (Perugia) di un mutuo di L. 5.420.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3562)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa edile «La Segusina», con sede in Susa, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 luglio 1952, è stato sciolto, ai sensi dell'art. 2543 del Codice civile, il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa edile «La Segusina», con sede in Susa, costituita con atto 5 marzo 1950, dell'avv. prof. Emanuele Appendini, notaio in Torino, ed è stato nominato commissario il dott. Giuseppe Gastaldetti.

(3521)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO

PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 164

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 30 luglio 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,90	646,50
» Firenze	—	—
» Genova	624,93	645 —
» Milano	624,92	645,75
» Napoli	624,90	642 —
» Palermo	624,89	645,75
» Roma	624,90	646 —
» Torino	624,93	645 —
» Trieste	624,90	—
» Venezia	624,91	646,50

Media dei titoli del 30 luglio 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,775
Id. 3,50 % 1902	63,50
Id. 3 % lordo	66,30
Id. 5 % 1935	95,80
Redimibile 3,50 % 1934	72,975
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	72,35
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	71,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,25
Id. 5 % 1936	92,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	99,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	99,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	99,775

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 30 luglio 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,91
1 dollaro canadese	»	645,87

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1.749,75

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE V

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di giugno 1952

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di giugno 1952 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà, fra l'altro, i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952			
	Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 30 giugno 1951		54.268		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio effettive – competenza	1.387.602		1.287.379	
Entrate e spese di bilancio effettive – residui	232.243		524.941	
Totale		1.619.845		1.812.320
In conto movimento di capitali – competenza	216.872		148.740	
In conto movimento di capitali – residui	6.997		71.148	
Totale		223.869		219.888
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	2.016.989		1.895.096	
Conti correnti	3.853.217		3.658.854	
Incassi da regolare	1.602.514		1.587.238	
Altre gestioni	1.961.189		1.898.855	
Totale		9.433.909		9.040.043
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	821		774	
Pagamenti da regolare	143.438		180.413	
Altri crediti	2.811.577		2.907.609	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	2.016		1.841	
Totale		2.957.852		3.090.637
Totale generale incassi e pagamenti		14.289.743		14.162.888
Fondo di cassa al 30 giugno 1952				(1) 126.855
Totale a pareggio		14.289.743		14.289.743

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 30 giugno 1952 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		(1) 126.855	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	103		
Pagamenti da regolare	109.878		
Altri crediti	268.052		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	484		
Totale crediti		378.517	
In complesso			505.372
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	2.179.911		
Conti correnti	379.009		
Incassi da regolare	49.105		
Altre gestioni	192.721		
Totale debiti			2.800.746
Situazione del Tesoro (passività)			2.295.374

(1) Compreso il ricavato netto della sottoscrizione B.T.N. parte del quale è stato passato ad un fondo speciale di Tesoreria ai sensi dell'art. 9 della legge 14 dicembre 1951, n. 1325 (importo lordo milioni 143.325)

L'ispettore generale: SANFILIPPO

Il direttore generale del Tesoro: BOLAFFI

(3674)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rinnovazione di ipoteche

(*Unica pubblicazione*) Avviso n. 1

Conformemente alle disposizioni degli articoli 40 e 70 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, si notifica che nei modi stabiliti dagli articoli 65 e 66 del regolamento generale approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, sono state rinnovate le ipoteche sottoindicate:

Rendita 5 % 1935, n. 107481, a favore dei RR. Ospedali ed Ospizi di Lucca: rinnovazione di ipoteca su istanza 23 aprile 1952, per la rendita annua di L. 9185;

Rendita 5 % 1935, n. 107482, a favore dei RR. Ospedali ed Ospizi di Lucca rinnovazione ipoteca su istanza 23 aprile 1952, per la rendita annua di L. 650.

Consolidato 3 %, n. 56913, a favore dei RR. Ospedali ed Ospizi di Lucca rinnovazione di ipoteca su istanza 23 aprile 1952, per la rendita annua di L. 12.588.

Roma, addì 12 luglio 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3467)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

Per il periodo 1° agosto 1952-31 luglio 1955, i fondi siti nel comune di Valfabbrica (Perugia), dell'estensione di ettari 550 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada provinciale Perugia-Valfabbrica;

est: territorio delle frazioni « Casella Pioppo » e « Badia » e precisamente seguendo il corso del torrente « Rivo »;

sud: vocaboli « Pieve San Nicolò » e « Casella Belvedere »;

ovest: località detta « Casella Monte Villano », seguendo il corso di un torrente ivi esistente.

Per il periodo 1° agosto 1952-31 luglio 1955, i fondi siti nel comune di Celle Macra (Cuneo), dell'estensione di ettari 558 circa, delimitati dai confini sottoindicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: partendo dalle grange del Passou poste in fondo alla valle del bedale Tibert a quota 1156 a sinistra del bedale, sale in linea retta lungo la cresta di displuvio fino alle grange di Ramei quota 1658 dal Monte Vierme e raggiunge la mulattiera della borgata Ugo alla Rocca del Passo con lo sviluppo di 1150 metri in linea retta. In seguito detta mulattiera serve di limite fino a quota 2180 di Rocca del Passo con lo sviluppo di m. 1200. Da detta cima il confine rimane nettamente segnato da una cresta rocciosa che passando per le quote 2082, 2048, 2134, 2069, 1863 scende nelle grange d'Angra e al fondo valle nel bedale Tibert alla confluenza del rio Ausonia con lo sviluppo di m. 2500. Seguendo il corso del rio Ausonia con uno sviluppo di m. 1500 raggiunge il confine del comune di Celle a quota 2267 e seguendo questo passa per quota 2284, 2230, 2134 fino a quota 2000 con lo sviluppo di m. 1200 per scendere nuovamente in fondo valle seguendo il corso del rio Quart con lo sviluppo di m 1600 fino alla confluenza del bedale Tibert, il corso di quest'ultimo segna l'ultimo tratto di confine fino alla grange del Passou a quota 1156 con lo sviluppo di m. 1500.

Per il periodo 1° agosto 1952-31 luglio 1955 i fondi siti nei comuni di Legnago e Cerea (Verona), dell'estensione di ettari 886 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: canale Seriola con siepe sulla riva interna (nei pressi della ferrovia Legnago-Ostiglia);

est: canale Seriola derivato dal Bussè, e naviglio Bussè;

sud: scolo Focchiara, fosso Scalvin, canale Idrovora, scolo Idrovora;

ovest: scolo Focchiara, scolo Lavigno, fossi Divisori.

Per il periodo 1° agosto 1952-31 luglio 1955, i fondi siti nei comuni di Tregnago, Illasi e Cazzano di Tramigna (Verona), dell'estensione di ettari 541 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: torrente Tramigna; strada comunale del Sarezino; strada comunale della Costa; strada comunale di Santo Monte per San Felice; strada comunale Rampa-Prognola Barbera; valle Prognola Barbera fino all'incrocio con la strada comunale Carrara; strada comunale Carrara; strada comunale delle Saline; Saline; Figarolo; strada comunale Cengio.

Per il periodo 1° agosto 1952-31 luglio 1955, i fondi siti nei comuni di San Felice sul Panaro, Camposanto e Finale Emilia (Modena), dell'estensione di ettari 1800, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada che da Rivara va fino a casa Borsari;

est: strada che va da casa Borsari a cà Torretta e da cà Torretta fino a cà Luogo Bortolotta, poi attraversa cà la Vaccina, Pass. e Bosco e va fino alla cà Bianca;

sud: linea che passando vicino al fiume Panaro attraversa cà Orto Cerchi, raggiunge di nuovo il fiume Panaro costeggiandolo fino alla Tintoria;

ovest: strada che dalla Tintoria va sino a cà Corvetta poi dalla Corvetta segue il cavo Dogaro raggiunge la Cavazza; dalla Cavazza passa fra Canova, Ponte Bonate-Pondazza-Cimasecco-Forte Urgano fino a Rivara.

Per il periodo 1° agosto 1952-31 luglio 1955, i fondi siti nel comune di Urbino, località Cal Mancino (Pesaro), dell'estensione di ettari 600 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada nazionale 73-*bis*;

ovest: proprietà Maroncelli Agnese, delimitata dal fosso di cà Zucca;

sud: proprietà Università Studi di Urbino, delimitata dalla strada campestre di cà Pascuccio;

est: parrocchia Crocicchia, delimitata dal fosso dei Prati.

Per il periodo 1° agosto 1952-31 luglio 1955, i fondi siti nel comune di Cosseria (Savona), dell'estensione di ettari 320, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: linea ferroviaria Cengio-San Giuseppe, da case Rossi alla tenuta Musso-Piantelli;

est: confini tenuta Musso-Piantelli fino alla strada statale Carcare-Millesimo;

sud: strada statale Millesimo-Carcare fino a Montecala;

ovest: strada provinciale Montecala-Cosseria e strada comunale fino a case Rossi.

Per il periodo 1° agosto 1952-31 luglio 1955, i fondi siti nel comune di Finale Ligure, località Varigotti (Savona), della estensione di ettari 350, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: ritano Moresca, Pian delle Strie, strada Semaforo;

est: confine comunale di Noli;

sud: via Aurelia, oliveto Chiesa San Lorenzo, Terre bianche;

ovest: strada Isasco, Bricco e Dongo.

Per il periodo 1° agosto 1952-31 luglio 1955, i fondi siti nel comune di Arquata del Tronto, località Monte Vettore (Ascoli Piceno), dell'estensione di ettari 1000 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: comuni di Amandola e Montegallo e precisamente con il massiccio del monte Vettore, con il Pizzo e con il Pianello della Macchia;

est: fosso del Galluccio per la « Valle Stretta » fino all'inizio della frazione Pretare;

sud: da Pretare per il colle del Quarto ed il colle delle Ricalate, quindi per la fonte delle Cacera fino al monte Vettoretto;

ovest: comune di Norcia e precisamente con il prato « Pulito ».

Per il periodo 1° agosto 1952-31 luglio 1955, i fondi siti nel comune di Ascoli Piceno, località Monte Ascensione, della estensione di ettari 1260, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: zona montana dell'Ascensione delimitata dal confine tra il comune di Ascoli Piceno e quello di Rotella;

est: torrente Bretta che scorre tra il confine del comune di Ascoli Piceno e quello di Castignano;

sud e ovest strada vicinale di Colle Lungo; strada comunale di Porchiano: calanco sul fosso Chiaro Morto; fosso Chiaro Morto; fosso che da Chiaro Morto va verso casa Triani; fosso Riomano; strada vicinale dei Colli; strada Montadamo; strada comunale Venagrande-Rotella; strada vicinale da Morignano e Casalena; strada vicinale Casalena-Ascensione.

Per il periodo 1° luglio 1952-30 giugno 1955, i fondi siti nel comune di Palanzano (Parma), dell'estensione di ettari 307, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada provinciale Parma-Monchio; mulattiera del Mulino del Bocco e altra mulattiera per la valle;

est da quota 550 a quota 359;

sud· torrente Enza;

ovest: linea da casa Mora alla strada provinciale Parma-Monchio.

Per il periodo 1° luglio 1952-30 giugno 1955, i fondi siti nel comune di Tizzano Val di Parma (Parma), dell'estensione di ettari 352, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini

nord mulattiera di Groppizioso per Treviglio e mulattiera per Anzolla e per Antognola;

est strada provinciale Parma-Monchio e mulattiera per Madurera;

sud strada Madurera-Prato Lungo-Capriglio, rifugio di Schia;

ovest strada di Groppizioso fino all'incontro della mulattiera per Treviglio.

Per il periodo 1° luglio 1952-30 giugno 1955, i fondi siti nel comune di Polesine Parmense (Parma), dell'estensione di ettari 311, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada Zibello-Polesine, da Casa Zecca fino all'abitato di Polesine;

ovest: strada provinciale Polesine-Busseto;

sud: strada comunale dei Martelletti;

est: strada comunale di Santa Croce.

Per il periodo 1° luglio 1952-30 giugno 1955, i fondi siti nel comune di Bardi (Parma), dell'estensione di ettari 400, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord strada del Valico del Pelizzone per breve tratto; filo di costa che unisce la detta strada con la cima del monte Carameto; costone del monte Carameto e quello di Arbarelli e del Lagazzo, fino alla costa di Graviago;

est: costa di Graviago e costone ad ovest di Bellagamba e dei Bazzini;

sud: mulattiera dalla costa per Assirati e Chiesa Bianca;

ovest e sud-est: mulattiera di casa Bianca fino a raggiungere la strada provinciale del Pelizzone.

Per il periodo 1° luglio 1952-30 giugno 1955, i fondi siti nel comune di Trecasali (Parma), dell'estensione di ettari 650, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada Ponticelli e strada Mozza fino alla Dugara Sissola;

est: strada che dalla Dugara Sissola passando da Mazzacavallo porta al Lornetto dell'acqua chiara;

sud: strada del fienile Bruciato, dal suo incrocio col Lornetto dell'acqua chiara all'incrocio della strada provinciale Parma-Cremona in località Torrette;

ovest: da detta località strada provinciale Parma-Cremona fino al sottopassaggio del canale degli Otto Mulini fino all'incrocio con la strada Ponticelli.

Per il periodo 1° luglio 1952-30 giugno 1955, i fondi siti nei comuni di Vado Ligure, Bergeggi e Spotorno (Savona), dell'estensione di ettari 1000, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: Rocca dei Corvi, torrente Segno, Segno, strada comunale Segno-Vado Ligure fino a Carpineta;

est: Carpineta, Cascina Mei, strada militare Sant'Elena, Merello, via Aurelia al km. 56;

sud: via Aurelia, Fornaci, Trevo, Musca Bruciata, confini comune di Spotorno;

ovest: strada per Bricco Berba, Bricco del Forno, Rocca dei Corvi.

Per il periodo 1° luglio 1952-30 giugno 1955, i fondi siti nel comune di Dego (Savona), dell'estensione di ettari 600, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: confini del comune di Piana Crixia e rio Raggioso;

est: strada comunale Girini-Cappella San Giuseppe (Capei);

sud: strada provinciale Girini-Dego;

ovest: strada ferrata, Bricco Bozzola, strada comunale Dego-Piano.

Per il periodo 1° luglio 1952-30 giugno 1955, i fondi siti nel comune di Orco Feglino (Savona), dell'estensione di ettari 350, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: Cravarezza, colle Praboe, colle di San Giacomo, monte Alto, costiera fino a cà Nuova;

est: prati di Vezzi, casa Giarrutte;

sud: cascina Bario, cascina Chiappella, strada Chiappella fino al ritano Frasso;

ovest: ritano Frasso fino a Cravarezza.

Per il periodo 1° luglio 1952-30 giugno 1955, i fondi siti nel comune di Castellucchio, denominati «Carrobbio» (Mantova), dell'estensione di ettari 594 circa, dilimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: strada statale Mantova-Cremona; strada comunale di Casatico; fosso scolo Tomba; strada comunale Carrobbio.

(3477)

Rinnovo di zone venatorie di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Siena, località Belriguardo, della estensione di ettari 467 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 11 aprile 1949, viene rinnovata fino al 30 giugno 1955.

La zona di ripopolamento e cattura di San Giuliano Terme e Calci (Pisa), della estensione di ettari 550, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 26 agosto 1949, viene rinnovata fino al 30 giugno 1955, limitatamente ai fondi siti nel comune di San Giuliano Terme, località Asciano, Agnano e Mezzana, della superficie di ettari 373, delimitati dai seguenti confini.

nord: dal punto d'incontro fra il fosso del Monte e la strada provinciale Asciano-Pisa, strada comunale Asciano-Agnano fino alla località «Punta di Asciano». Da qui linea ideale fino alla località «Villa Seggesi», poi a nord sentiero fino a raggiungere la località «Guidotti». Da qui linea ideale fino alla località «Caselline» dopo di che, strada privata della Fabbrica fino ad incontrasi con la strada comunale di Agnano; detta strada fino all'incontro con la via Vicarese lungo Monte. Da questo punto strada Vicarese lungo Monte fino alla strada privata della Fabbrica; da qui linea ideale fino alla località «Capanna di Francolino» poi viottolo del «Bottini» fino al fosso del Bagnetto;

est: fosso del Bagnetto, dal viottolo del «Bottini» fino ad incontrare il fosso della Vicinaia;

sud: dall'origine del fosso «Vicinaia» sulla strada provinciale Caprona-Calci, detto fosso fino ad incontrare la strada provinciale Asciano-Pisa;

ovest: strada provinciale Asciano-Pisa, dal fosso della Vicinaia al fosso del Monte.

(3702)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Latina al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Latina in data 16 febbraio 1952, n. 5143/3, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Latina è costituita come appresso:

Presidente:

Vecchi dott. Francesco, vice prefetto.

Componenti:

Longo dott. Antonino, medico provinciale;

Custo prof. dott. Edilio Luigi, docente in ostetricia e ginecologia;

Pannullo dott. Vincenzo, specialista in ostetricia e ginecologia;

Sbarra Gilda, ostetrica condotta.

Segretario:

Di Monaco dott. Francesco.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Latina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 30 giugno 1952

L'Alto Commissario MIGLIORI

(3388)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a cinquantatre posti di ufficiale permanente di 5ª classe (gruppo A, grado 10°) nel ruolo tecnico dei Servizi antincendi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte e modifiche, circa i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172 e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, modificato dalla legge 3 gennaio 1939, n. 1, contenente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233 ed il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, circa i provvedimenti in favore dei capi di famiglia numerosa;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-1943, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto l'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, relativo ai limiti di età per i concorrenti ai pubblici concorsi già colpiti da leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni, riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali, in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende i benefici in favore dei reduci ai profughi dei territori di confine;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative per la revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende i benefici previsti per i reduci ai profughi dell'Africa italiana;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, concernente la equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1480, che estende ai mutilati, agli invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 le disposizioni vigenti in favore dei mutilati, degli invalidi e dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 3 marzo 1950, n. 233, circa la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti in servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, relativa alla soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, circa l'assistenza in favore dei profughi;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei Servizi antincendi;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, contenente il regolamento per il personale dei ruoli statali dei Servizi antincendi;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 1952, n. 27721/12106, che autorizza il bando del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a cinquantatre posti di ufficiale permanente di 5ª classe dei vigili del fuoco (grado 10°), nel ruolo tecnico di gruppo *A* dei Servizi antincendi.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto è richiesto:

la laurea in ingegneria conseguita in Italia, con esclusione di altri titoli di studio;

l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione di ingegnere per un periodo non inferiore ad un anno;

la qualità di ufficiale delle Forze armate dello Stato;

la statura non inferiore a m. 1,65;

l'età, che, ai sensi della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, terzo comma dell'art. 9, e della legge 3 marzo 1950, n. 233, non deve essere superiore agli anni 33, salve le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni vigenti; tale limite, però, non potrà in nessun caso eccedere gli anni 38;

l'attitudine fisica necessaria per il servizio incondizionato di ufficiale dei vigili del fuoco, la quale sarà accertata dalla Commissione e con le modalità previste dall'art. 9 (quarto e quinto comma) della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, dovranno essere presentate o dovranno pervenire, a mezzo raccomandata, al Ministero dell'interno — Direzione generale dei servizi antincendi — entro il termine perentorio di novanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Gli aspiranti che dimostrino di essere alle armi, nel termine predetto, potranno far pervenire alla Direzione suddetta la sola domanda, salvo a produrre successivamente, ma in ogni caso non oltre dieci giorni dopo la scadenza del termine stesso, i documenti prescritti dal successivo art. 4.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio o recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande, dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40.

2. Certificato su carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio metropolitano e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di provvedimento legislativo.

3. Certificato su carta da bollo da L. 24, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

4. Certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 85

5. Certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. Copia dello stato di servizio militare, su carta da bollo da L. 40 pel primo foglio e di L. 32 per ogni altro foglio.

I candidati ex combattenti e partigiani combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 24; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 31 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I mutilati e gli invalidi di guerra, o per la lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra, gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno, inoltre, presentare un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione. Gli invalidi per servizio dovranno, invece, produrre il decreto di concessione della pensione, oppure il decreto della competente Amministrazione di riconoscimento della qualifica di invalido per servizio.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione e quelli dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati per servizio, comprovante tale loro qualità.

I figli degli invalidi di guerra ovvero i figli degli invalidi civili per fatto di guerra e degli invalidi per servizio dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata su carta da bollo da L. 24 dal Ministero del tesoro a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto comprovante tale loro qualità.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione, in carta da bollo da L. 24, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Soltanto con l'esibizione dei relativi brevetti, o copie debitamente autenticate dal notaio, devono essere comprovate le concessioni di medaglie al valor militare, di croci di guerra ovvero altre attestazioni al merito di guerra, la qualifica di ferito in combattimento e le promozioni di grado militare per merito di guerra.

I profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta da bollo da L. 24.

I profughi dell'Africa italiana che si trovano in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro per l'Africa Italiana 10 giugno 1948, in carta da bollo da L. 24.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, su carta da bollo da L. 40.

7. Stato di famiglia su carta da bollo da L. 24 da rilasciarsi dal sindaco del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto dai congiunti con o senza prole e dai vedovi con prole.

8. Diploma originale di laurea in bollo o copia autentica del diploma stesso debitamente legalizzato su carta bollata da L. 40.

9. Certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, da cui risultino i voti conseguiti nelle singole materie di esame del corso e nell'esame di laurea.

10. Certificato su carta da bollo da L. 24 della competente associazione comprovante l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'effettivo esercizio professionale da almeno un anno.

11. Copia dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo autenticata dai superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una pubblica Amministrazione.

12. Coloro che abbiano rivestito il grado di ufficiale incaricato, avventizio o volontario dei vigili del fuoco dovranno presentare copia dello stato di servizio, in carta da bollo da L. 24, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici, con l'indicazione del servizio prestato e delle qualifiche riportate.

Oltre ai documenti suindicati potranno essere esibiti

a) qualsiasi altro titolo, diploma, pubblicazione, che attesti le cognizioni scientifiche e tecniche dell'aspirante;

b) certificati dei risultati di concorsi precedentemente sostenuti presso questa od altre Amministrazioni e attestazioni di servizio prestato presso enti pubblici.

L'esibizione di altri titoli accademici o di attestazioni relative a corsi facoltativi non dispensa dall'obbligo di produrre i titoli di studio e il certificato prescritti dai commi nn. 9 e 10 del presente articolo.

In ogni caso i titoli o attestazioni, di cui sopra, dovranno essere accompagnati dal certificato dei punti conseguiti tanto nell'esame finale, quanto nelle singole materie del corso.

Art 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella del presente decreto. I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione (marca di L. 50) nei casi previsti dalla legge. Per i certificati del sindaco di Roma e dei notai del distretto notarile di Roma, non occorrono legalizzazioni.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 6, 7, 8 e 11 dell'art. 4.

I concorrenti che si trovano sotto le armi possono produrre, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3 e 6 del precedente art. 4, un certificato in carta da bollo del Comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta.

I concorrenti, che non potessero esibire i documenti richiesti, per la distruzione a causa di eventi bellici degli archivi comunali, potranno supplire con atti notori, corredati dalla dichiarazione dell'avvenuta distruzione degli archivi, da rilasciarsi dal sindaco competente.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 7.

Tutti i documenti di cui all'art. 4 dovranno essere effettivamente allegati alla domanda; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande che saranno presentate al Ministero dell'interno dopo il termine di cui all'art. 3.

I documenti comprovanti il possesso di eventuali titoli preferenziali, da far valere a norma delle disposizioni in vigore, potranno, invece, essere presentati successivamente, ma, in ogni caso, non oltre la data in cui ciascun candidato dovrà sostenere la prova orale.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale.

Art. 8.

Il giudizio sui titoli e sull'esame dei concorrenti sarà dato da una Commissione da nominarsi con successivo decreto e composta:

a) da un presidente di sezione o da un consigliere di Stato, presidente;

b) dal direttore generale dei Servizi antincendi, componente;

c) dal comandante delle scuole centrali, oppure da un ispettore superiore del ruolo tecnico dei Servizi antincendi, componente;

d) da un prefessore dell'ordine universitario (Facoltà ingegneria), componente;

e) da un ufficiale di 1ª classe, comandante di Corpo, componente.

Un funzionario di gruppo *A*, addetto al Ministero, di grado non inferiore al 9°, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove scritte o grafiche ed orali si osserveranno le norme del capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e quelle del regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, art. 10 e seguenti.

L'esame consterà di quattro prove scritte o grafiche e di una orale, in base al programma annesso al regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, allegato 1.

Le prove scritte o grafiche e quelle orali, avranno luogo in Roma nei giorni e nella località che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

I candidati non provvisti di libretto ferroviario dovranno presentarsi alle prove scritte o grafiche ed orali muniti di fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 10.

Ogni componente della Commissione di cui all'art. 8 disporrà di dieci punti per ciascuna prova di esame e di cinque per i titoli.

La votazione complessiva da attribuirsi a ciascun concorrente sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte o grafiche, dei punti ottenuti in quella orale e dei punti conseguiti per i titoli.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte o grafiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata, se il candidato non avrà ottenuto la votazione di sei decimi.

I criteri per la valutazione dei titoli sono deferiti alla Commissione esaminatrice.

Per i concorrenti, che non avranno ottenuto la idoneità nelle prove di esame non si procederà alla valutazione dei titoli.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide il Ministero dell'interno, con provvedimento definitivo, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati allievi ufficiali e comandati a frequentare la Scuola centrale di applicazione per i servizi antincendi.

Quelli che supereranno tutte le prove prescritte in tale Scuola saranno nominati ufficiali di 5ª classe, in base alla graduatoria formata al termine del corso, con gli assegni inerenti a tale grado e saranno destinati a prestare servizio presso i Corpi, che saranno indicati dal Ministero dell'interno. Quelli invece, che non supereranno le suddette prove saranno ammessi, per una sola volta, agli esami di riparazione, dopo di che, se ancora dichiarati non idonei, saranno esonerati dal servizio.

Con apposito decreto del Ministro per l'interno si provvederà a determinare le prove da sostenere nella Scuola centrale di applicazione ed alla nomina della Commissione, che, al termine del corso, procederà all'accertamento della idoneità degli allievi ed alla formazione della graduatoria, in base alla quale gli stessi saranno nominati ufficiali di 5ª classe.

La medesima Commissione esaminerà gli allievi ammessi a riparare e procederà per loro all'accertamento della idoneità ed alla formazione della relativa graduatoria.

Il periodo di frequenza del corso di applicazione vale a tutti gli affetti quale servizio di prova col relativo trattamento economico.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il direttore generale dei Servizi antincendi è incaricato della sua esecuzione.

Roma, addì 20 maggio 1952

p. *Il Ministro*: BUBBIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1952
Registro Interno n. 16, foglio n. 155

ALLEGATO

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

(*Regio decreto* 16 *marzo* 1942, *n.* 702, *allegato* 1).

1. Meccanica applicata alle costruzioni: Elasticità e sollecitazioni Travature Spinta delle terre Muri di sostegno.

2. Costruzione civile ed industriale: Strutture varie e calcoli relativi di stabilità Caratteristiche dei materiali da costruzione Lesione nei fabbricati Crolli Nozioni sulle costruzioni antisismiche.

3. Fisica tecnologica: Trasmissione del calore - Riscaldamento Ventilazione Termodinamica.

4. Meccanica applicata alle macchine e macchinario: Macchine termiche Macchine idrauliche.

5. Idraulica: Nozioni generali Acquedotti e fognature - Calcoli delle condotte d'acqua Nozioni sul regime dei fiumi (piene alluvioni).

6. Nozioni generali di chimica industriale: Combustibili - Sostanze infiammabili Miscele e sostanze esplodenti Gas nocivi.

7. Elettrotecnica Principi generali di elettricità e magnetismo delle macchine elettriche Impianti di distribuzione e di utilizzazione.

Le prove scritte o grafiche vertono sulle sole materie indicate ai numeri 1, 2, 5 e 7; la prova orale può cadere su tutto il programma.

(3484)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1952, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dalla professoressa Cameroni Tettoni Giulia il 10 agosto 1950 contro il Ministero della pubblica istruzione avverso l'esclusione, per mancanza del titolo di studio richiesto dal bando, dai concorsi nazionali per titoli e posti di R.S.T (classe Avv. VI), indetti con decreto Ministeriale 5 luglio 1949.

(3442)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Graduatoria generale del concorso per esami a dodici posti di vice ragioniere geometra in prova del Genio militare (gruppo B, grado 11°), indetto con decreto Ministeriale 15 marzo 1950.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.
Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1950, col quale fu indetto un concorso per esami a dodici posti di vice ragioniere geometra in prova del Genio militare (grado 11°. gruppo B);
Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni;
Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati al concorso per esami a dodici posti di vice ragioniere geometra in prova del Genio militare (grado 11°, gruppo B), indetto con decreto Ministeriale 15 marzo 1950:

1. De Luca Mario . . . punti 15,75
2. Dall'Oglio Sergio, profugo d'Africa . . » 15,25
3. Pompilio Giuseppe . . » 15 —
4. Barbieri Ezio, impiegato non di ruolo . . » 14,85
5. Errani Giorgio . . » 14,75
6. Venditti Diodato, ex combattente, impiegato non di ruolo . . » 14,50
7. Sbraci Italo . . . » 14,40
8. Zammarchi Zito, subalterno di ruolo, coniugato con un figlio punti 14,25
9. Fiocco Luciano . . » 14 —
10. Mollura Letterio, ex combattente, impiegato non di ruolo . » 13,75
11. Fazio Aurelio, ex combattente, impiegato non di ruolo, coniugato con tre figli . » 13,50
12. Augenti Francesco . » 13,40
13. Carbonari Giorgio . » 13,25
14. Forgione Antonio, assistente del Genio militare (grado 11°, gruppo C), coniugato con tre figli . . . » 13 —

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra e tenuto conto di quanto stabiliscono le norme in vigore a favore degli ex combattenti e degli impiegati civili non di ruolo, i seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di che trattasi, nell'ordine appresso indicato:

1. De Luca Mario . . punti 15,75
2. Dall'Oglio Sergio, profugo d'Africa . . » 15,25
3. Pompilio Giuseppe » 15 —
4. Barbieri Ezio, impiegato civile non di ruolo . . » 14,85
5. Errani Giorgio . » 14,75
6. Venditti Diodato, ex combattente, impiegato civile non di ruolo . » 14,50
7. Sbraci Italo » 14,40
8. Zammarchi Zito, subalterno di ruolo, coniugato con un figlio . . » 14,25
9. Fiocco Luciano . . » 14 —
10. Mollura Letterio, ex combattente, impiegato civile non di ruolo » 13,75
11. Fazio Aurelio, ex combattente, impiegato civile non di ruolo . . . » 13,50
12. Augenti Francesco . . . . . » 13,40

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi, nell'ordine appresso indicato:

1. Carbonari Giorgio punti 13,25
2. Forgione Antonio, assistente del Genio militare (grado 11°, gruppo C) ammogliato con tre figli » 13 —

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 giugno 1952

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1952
Registro Esercito n. 33, *foglio n.* 215

(3687)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.